



COMUNE DI MONTECATINI TERME

"SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE"

C O P I A

ORDINANZA

N. 122

del 30/04/2013.

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER
PREVENIRE E CONTRASTARE IL REITERARSI DI GRAVI
PERICOLI PER SITUAZIONI DI DEGRADO URBANO E
SICUREZZA PUBBLICA.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, secondo quanto previsto dall'art. 54, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 " con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- il successivo comma 4 bis demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'Interno l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;
- il citato decreto ministeriale, emanato il 5 agosto 2008, all'art. 2 prevede che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra gli altri, (lett. e) "comportamenti che, come l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi";
- per le previsioni di cui al citato articolo 2 il Sindaco interviene (art. 1) per garantire la sicurezza urbana, vale a dire: un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATO che,

- la materia della sicurezza urbana - come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa - deve ritenersi del tutto coincidente con la materia della sicurezza pubblica, intesa quale prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali del cittadini;
- tali determinazioni traggono riferimento dalle puntuali affermazioni della Suprema Corte (sentenza 1 luglio 2009, n. 196 e sentenza n. 226 del 2010) secondo cui il decreto ministeriale (e ovviamente anche per la parte concernente la sicurezza urbana), ha comunque ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati;
- in tale direzione, soggiunge sempre la Corte Costituzionale, "si sono valorizzati sia la titolazione del D.L. n. 92/2008 (che si riferisce appunto alla "sicurezza pubblica)", sia il richiamo, contenuto nelle premesse del Decreto Ministeriale del 5 agosto 2008 - come fondamento giuridico dello stesso - all'art. 117, secondo comma lett. h, della Costituzione, il quale - rileva ancora la Suprema Corte - attiene appunto alla prevenzione dei reati ed alla tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale" (sentenza n. 237 e n. 222 del 2006, n. 383 del 2005);
- la Corte Costituzionale (sentenza n. 226 del 2010) arriva a concludere che i poteri esercitabili dai Sindaci, tanto al sensi del comma 1 che del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, non possono che essere quelli finalizzati alla attività di prevenzione e repressione dei reati e alla tutela di essenziali interessi pubblici;

CONSIDERATO che la sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 4 aprile 2011, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti" ha altresì precisato che "la dizione letterale della norma implica che non è consentito alle (sole) ordinanze sindacali" ordinarie" - pur rivolte al fine di fronteggiare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana - di derogare a norme legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino

sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti" e che pertanto le violazioni ai principi costituzionali richiamati nella cennata sentenza sono riferibili esclusivamente alle cosiddette ordinanze "ordinarie";

RILEVATO che nella realtà montecatinese, l'accattonaggio molesto desta vivissima preoccupazione ed allarme nella collettività, pregiudicando oggettivamente e fortemente le condizioni di vivibilità dei cittadini per i quali costituisce elemento di grave turbativa ed insicurezza, come testimoniato dai numerosi e reiterati fatti documentati;

ATTESO che tale forma di occupazione della strada e dei marciapiedi è effettivamente imposta in modo prepotente alla collettività ed in particolar modo ai residenti e turisti frequentanti la zona centrale della città, che ne devono subire tutti gli aspetti negativi e deleteri, per quanto attiene alle legittime aspettative di un quieto vivere (richieste pressanti di denaro anche con contatti fisici; aggressioni verbali o fisiche tentate o consumate ai danni dei cittadini che si rifiutano di dare denaro; sporczia a terra a seguito della consumazione di pasti o del prolungato stazionamento, anche in assembramento, in loco delle persone dedite all'accattonaggio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra nei giardini pubblici del centro cittadino);

VALUTATO il reiterarsi dei gravissimi effetti dell'invadente fenomeno sulla sicurezza pubblica e sul senso di abbandono suscitati nei residenti in quanto l'attività in argomento e le modalità di esercizio limitano l'utilizzo degli spazi pubblici nel centro cittadino, frequentato anche da nuclei familiari con minori di età, generando in seno alla cittadinanza disagio ed allarme;

PRESO ATTO che l'attività in argomento e le modalità di esercizio hanno determinato e continuano a rideterminare l'incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati alla mendicizia quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- maltrattamento di minori art. 572 c.p.
- rissa art. 588 c.p.
- violenza privata art. 610 c.p.
- invasione di terreni o edifici art. 633 c.p.
- danneggiamento art. 635 c.p.
- deturpamento o imbrattamento di cose altrui art. 639 c.p.,
- impiego di minori nell'accattonaggio art. 672 c.p.
- ubriachezza art. 688 c.p.
- atti contrari alla pubblica decenza art. 726 c.p.
- spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 DPR n. 309/1990 e s.m. i. ecc.;

CONSIDERATO che il fenomeno ed i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica si sono manifestati con una specifica, particolare recrudescenza in Viale Verdi, Piazza M. D'Azeglio, Via San Martino, Corso Matteotti, Piazza del Popolo, Via Solferino, Piazza XX Settembre, Via Toti e Parcheggio Pubblico di Via Toti, Piazza Gramsci, Via Don Minzoni, Via Ricasoli, Via Garibaldi, Piazza G. Celli, Via Giusti, Via Cavour, Via Mazzini, Corso Roma, Viale IV Novembre, Via Amendola, Via della Torretta e Piazza Italia facenti parte del centro cittadino connotato da una forte presenza turistica e/o di popolazione residente, con episodi di grave intolleranza già manifestatisi con degenerazione in fatti anche violenti;

RAVVISATA, quindi la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa aumentare e, quindi, determinare effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell'interesse della comunità montecatinese al regolare svolgimento dell'attività turistica;

ATTESO che, conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Pistoia;

VISTI:

- l'art. 726 del Codice Penale, che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;
- l'art. 688 del Codice Penale, che individua tra le contravvenzioni, lo stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- l'art. 635 e 639 del Codice Penale, che individuano tra le contravvenzioni, il danneggiamento il deturpamento e l'imbrattamento di cose mobili e immobili ;
- il D.M. Interno 5.8.2008 come modificato con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;
- l'art. 2, comma 1, lett. a), b) ed e) del D.M. Interno 5 agosto 2008, che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della L. n. 12572008 in tema di sicurezza urbana; il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 6 agosto 1998 n. 82 ed in particolare l'art. 43, modificato con Delibera di Consiglio Comunale 28 gennaio 2000 n. 6 che nella prima parte stabilisce: E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti. E' vietato questuare, chiedere elemosine, vendere gadgets, pulire i parabrezza delle auto sulla carreggiata stradale, marciapiedi e piazze di tutto il territorio comunale ad eccezione delle iniziative di Associazioni Umanitarie, Culturali e Politiche che potranno essere preventivamente autorizzate su specifica richiesta dall'Amministrazione Comunale. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
- l'art. 7bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che fissa il limite delle sanzioni edittali per violazione delle ordinanze Sindacali da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 e l'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6bis della L. 24.7.2008 n. 125, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni delle ordinanze comunali, all'interno dei predetti limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale o il terzo del massimo edittale qualora più favorevole al trasgressore);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 21/08/2008 avente ad oggetto: "AUMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE DEL SINDACO" adottata ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000.

ORDINA

a decorrere dal 15 maggio 2013 e fino al 15 novembre 2013, per esigenze di sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione di episodi di grave intolleranza già manifestatisi con degenerazione anche in fatti violenti, in Viale Verdi, Piazza M. D'Azeglio, Via San Martino, Corso Matteotti, Piazza del Popolo, Via Solferino, Piazza XX Settembre, Via Toti e Parcheggio Pubblico di Via Toti, Piazza Gramsci, Via Don Minzoni, Via Ricasoli, Via Garibaldi, Piazza G. Celli, Via Giusti, Via Cavour, Via Mazzini, Corso Roma, Viale IV Novembre, Via Amendola, Via della Torretta e Piazza Italia facenti parte del centro cittadino connotato da una forte presenza turistica e/o di popolazione residente nelle aree adiacenti alle suddette strade e in prossimità delle aree di intersezione con le vie che si intersecano con le strade sopra elencate

È FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI:

porre in essere in modo non equivocabile:

- attività di qualsiasi genere tendenti in particolare a provocare l'interesse di cittadini con offerte di merci, di prestazioni di servizi occasionali o anche semplici richieste di contributi monetari, qualora le stesse comportino evidente disagio all'utenza per l'insistenza con la quale si svolgono e per la mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e degli esercenti attività commerciali nell'ambito delle loro strutture e delle loro attività,
- assembrarsi e/o bivaccare su tutte le strade, vie, viali e piazze cittadine e in tutti gli altri luoghi pubblici;
- bivaccare, ai fini di consumo di pasti anche veloci, nelle vie, nelle piazze e comunque in tutte le aree provviste di elementi di arredo destinati alla collettività, in particolare facendo uso di bevande alcoliche, ovvero di sistemare giacigli presso le stesse senza usufruire delle aree attrezzate e destinate allo scopo;
- sdraiarsi o dormire su strade, piazze, marciapiedi, loggiati e aree adibite a verde pubblico
- sdraiarsi o salire sulle panchine pubbliche con i piedi;
- immergersi, lavarsi, lavare animali e cose nelle vasche e in tutte le fontane pubbliche;
- utilizzare i luoghi pubblici o comunque spazi aperti al libero transito a tutti come siti di elezione e minzione.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la violazione della presente ordinanza è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e della delibera di Giunta Comunale n. 262 del 21 agosto 2008, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di € 100,00.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie, luoghi ed aree in cui vigono i divieti indicati nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale essendo il provvedimento - secondo quanto precisato nelle premesse con il richiamo alle determinazioni della Corte Costituzionale - ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650.

Entro il 15 novembre 2013 saranno valutati gli effetti e l'efficacia della presente ordinanza;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia valida dal giorno 15 maggio 2013 al giorno 15 novembre 2013;
- sia trasmessa al Corpo di Polizia Municipale di Montecatini Terme;
- sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Pistoia, al Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pistoia.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed integr. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana ovvero, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto di Pistoia

rispettivamente entro 60 giorni e 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

- ◆ Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni.

Dalla Sede Municipale, 30/04/2013

IL SINDACO

F.Dott. Giuseppe Bellandi

U.O.C. “*Polizia Municipale*”

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Montecatini Terme,

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO



COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE”
U.O. “Polizia Municipale”

C O P I A

O R D I N A N Z A

N. 119

DEL 29/04/2013.

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER
PREVENIRE E CONTRASTARE IL REITERARSI DI GRAVI PERICOLI PER
COMPORTAMENTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE
SULLA PUBBLICA VIA.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, secondo quanto previsto dall'art. 54, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 " con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- il successivo comma 4 bis demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'Interno l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;
- il citato decreto ministeriale, emanato il 5 agosto 2008, all'art. 2 prevede che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra gli altri, (lett. e) "comportamenti che, come la prostituzione su strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi";
- per le previsioni di cui al citato articolo 2 il Sindaco interviene (art. 1) per garantire la sicurezza urbana, vale a dire: un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATO che,

- la materia della sicurezza urbana - come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa - deve ritenersi del tutto coincidente con la materia della sicurezza pubblica, intesa quale prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali del cittadini;
- tali determinazioni traggono riferimento dalle puntuali affermazioni della Suprema Corte (sentenza 1 luglio 2009, n. 196 e sentenza n. 226 del 2010) secondo cui il decreto ministeriale (e ovviamente anche per la parte concernente la sicurezza urbana), ha comunque ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati;
- in tale direzione, soggiunge sempre la Corte Costituzionale, "si sono valorizzati sia la titolazione del D.L. n. 92/2008 (che si riferisce appunto alla "sicurezza pubblica)", sia il richiamo, contenuto nelle premesse del Decreto Ministeriale del 5 agosto 2008 - come fondamento giuridico dello stesso - all'art. 117, secondo comma lett. h, della Costituzione, il quale - rileva ancora la Suprema Corte - attiene appunto alla prevenzione dei reati ed alla tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale" (sentenza n. 237 e n. 222 del 2006, n. 383 del 2005);
- la Corte Costituzionale (sentenza n. 226 del 2010) arriva a concludere che i poteri esercitabili dai Sindaci, tanto al sensi del comma 1 che del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, non possono che essere quelli finalizzati alla attività di prevenzione e repressione dei reati e alla tutela di essenziali interessi pubblici;

CONSIDERATO che la sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 4 aprile 2011, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili ed urgenti" ha altresì precisato che "la dizione letterale della norma implica che non è consentito alle (sole) ordinanze sindacali" ordinarie" - pur rivolte al fine di fronteggiare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana - di derogare a norme legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino

sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità degli effetti" e che pertanto le violazioni ai principi costituzionali richiamati nella cennata sentenza sono riferibili esclusivamente alle cosiddette ordinanze "ordinarie";

RILEVATO che nella realtà montecatinese, la prostituzione su strada, per l'assoluta estensione del fenomeno in alcune aree cittadine, desta ancor oggi vivissima preoccupazione ed allarme nella collettività, pregiudicando oggettivamente e fortemente le condizioni di vivibilità dei cittadini per i quali costituisce elemento di grave turbativa ed insicurezza, come spesso testimoniato dai numerosi e reiterati fatti documentati, anche dalle cronache giudiziarie;

ATTESO che tale forma di occupazione della strada e dei marciapiedi è effettivamente imposta in modo prepotente alla collettività ed in particolar modo ai residenti prossimi alle predette aree, che ne devono subire tutti gli aspetti negativi e deleteri, per quanto attiene alle legittime aspettative di un quieto vivere (offerte di prestazioni sessuali ai cittadini nelle vicinanze; grida e schiamazzi, aggressioni verbali o fisiche tentati o consumati ai danni delle prostitute da parte di clienti e "protettori" delle stesse; rumori provocati da frenate e ripartenze delle automobili dei clienti, con le portiere d'auto chiuse con forza ed il conseguente, perdurante rumore durante la notte; sporcizia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento in loco delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o dentro a giardini di abitazioni private);

VALUTATO il reiterarsi dei gravissimi effetti dell'invadente fenomeno sulla sicurezza pubblica e sul senso di abbandono suscitati nei residenti in quanto l'attività in argomento e le modalità di esercizio limitano l'utilizzo degli spazi pubblici in aree anche residenziali, densamente popolate e frequentate anche da nuclei familiari con minori di età, generando in seno alla cittadinanza disagio ed allarme e la rinnovata intenzione organizzare forme spontanee ed autogestite di controllo del territorio;

PRESO ATTO che l'attività in argomento e le modalità di esercizio hanno determinato e continuano a rideterminare l'incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati alla prostituzione quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione previste dall'art. 3 della L. n. 75/1958
- circonvenzione di persone incapaci art. 643 c.p.
- adescamento art. 5 L. n. 75/1958; atti osceni art. 527 c.p.
- rapina art. 628 c.p.
- violenza sessuale artt. 609 e 609bis c.p.
- rissa art. 588 C.p.
- violenza privata art. 610 c.p.
- atti contrari alla pubblica decenza art. 726 c.p.
- spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 DPR n. 309/1990 e s.m. i.
- invasione di terreni o edifici art. 633 c.p.
- danneggiamento art. 635 c.p.
- disturbo della quiete pubblica art. 659 c.p.
- deturpamento o imbrattamento di cose altrui art. 639 c.p., ecc.;

CONSIDERATO che il fenomeno ed i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica si sono rimanifestati con una specifica, particolare recrudescenza all'interno dell'area compresa fra le vie: Adua, Bustichini, Diaz, Peloni, Colombo, Largo Caduti di Nassyria, Marconi, Dalmazia, Pistoiese, P. Italia, Matteotti, Largo Kennedy, Tripoli, Foscolo, Gentile, Largo Salvo D'Acquisto, Gentile, Largo caduti nei Lager, Gallo, Dei Colombi, Largo Donatori di Sangue, Marruota, Leonardo Da Vinci, dei Martiri e Lucchese che si intendono facenti parte dell'area stessa, area connotata da forte presenza

turistica e/o di popolazione residente, con episodi di grave intolleranza già manifestatisi con degenerazione in fatti violenti riportati dalle cronache giudiziarie, con pericolo concreto di adozione di modalità improprie di forme di autotutela;

RAVVISATA, quindi la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa nuovamente aumentare e, quindi, rideterminare effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell'interesse della comunità montecatinese al regolare svolgimento dell'attività turistica;

ATTESO che, conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Pistoia;

VISTI:

- l'art. 726 del Codice Penale, che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;
- l'art. 5 della L. 2.2.1958 n. 75, che individua come illecito amministrativo il comportamento delle persone che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano in modo scandaloso o molesto o che seguono per strada le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come modificato dall'art. 6 D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24.7.2008 n. 125 e con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;
- il D.M. Interno 5.8.2008 come modificato con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;
- l'art. 2, comma 1, lett. a), b) ed e) del D.M. Interno 5 agosto 2008, che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della L. n. 12572008 in tema di sicurezza urbana;
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 6 agosto 1998 n. 82 ed in particolare l'art. 43, modificato con Delibera di Consiglio Comunale 28 gennaio 2000 n. 6 che stabilisce: *E' vietato camminare o sostare anche temporaneamente su suolo pubblico con abbigliamento indecoroso o indecente finalizzato ad attività di libertinaggio, ovvero mostrando nudità che comunque costituisca turbativa al decoro cittadino, ovvero si configuri, utilizzando veicoli propri, attività di meretricio esercitata su suolo pubblico, che possa creare turbativa e intralcio con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione e danneggiamento al demanio pubblico.:*
- l'art. 7bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che fissa il limite delle sanzioni edittali per violazione delle ordinanze Sindacali da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 e l'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981 n. 689 come modificato dall'art. 6bis della L. 24.7.2008 n. 125, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni delle ordinanze comunali, all'interno dei predetti limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale o il terzo del massimo edittale qualora più favorevole al trasgressore);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 21/08/2008 avente ad oggetto: "AUMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE DEL SINDACO" adottata ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000.

ORDINA

a decorrere dal 15 maggio 2013 e fino al 15 novembre 2013, per esigenze di sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione della reiterazione di episodi di grave intolleranza già

manifestatisi con degenerazione in fatti violenti, nell'area compresa dalle vie: Adua, Bustichini, Diaz, Peloni, Colombo, Largo Caduti di Nassyria, Marconi, Dalmazia, Pistoiese, P. Italia, Matteotti, Largo Kennedy, Tripoli, Foscolo, Gentile, Largo Salvo D'Acquisto, Gentile, Largo caduti nei Lager, Gallo, Dei Colombi, Largo Donatori di Sangue, Marruota, Leonardo Da Vinci, dei Martiri e Lucchese che si intendono facenti parte dell'area stessa, nelle aree adiacenti alle suddette strade e in prossimità delle aree di intersezione con le vie che si intersecano con le strade sopra elencate

È' FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI:

- 1) porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'adescamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
- 2) richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e di concordare con gli stessi l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento;

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la violazione della presente ordinanza è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e della delibera di Giunta Comunale n. 262 del 21 agosto 2008, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di € 500,00.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

In alternativa all'assoggettamento alla sanzione stabilita nella presente ordinanza ed anche in coerenza con il dettato dell'art. 18 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie, luoghi ed aree in cui vigono i divieti indicati nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale essendo il provvedimento - secondo quanto precisato nelle premesse con il richiamo alle determinazioni della Corte Costituzionale - ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650.

Entro il 15 novembre 2013 saranno valutati gli effetti e l'efficacia della presente ordinanza;

DISPONE

◆ Che copia della presente ordinanza:

- sia valida dal giorno 15 maggio 2013 al giorno 15 novembre 2013;
- sia trasmessa al Corpo di Polizia Municipale di Montecatini Terme;
- sia trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Pistoia, al Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pistoia.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. ed integr. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana ovvero, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto di Pistoia rispettivamente entro 60 giorni e 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

◆ Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni.

Dalla Sede Municipale, 29/04/2013

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Bellandi

“SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE”

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Montecatini Terme,

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO